



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.2.2009
COM(2009) 89 definitivo

2009/0024 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della
pesca**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Commissione ha promosso un'iniziativa volta ad aggiornare e semplificare l'*acquis* comunitario¹ nel contesto del programma "Legiferare meglio". Una delle azioni principali riguarda l'identificazione dell'*acquis* comunitario vigente attraverso un esame approfondito degli atti giuridici enumerati nel Repertorio della legislazione in vigore. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, se dall'esame risulta che taluni atti giuridici formalmente in vigore hanno esaurito la loro efficacia, la Commissione procede all'abrogazione di tali atti mediante un atto formale della Commissione, una proposta di atto del Consiglio o un riconoscimento formale di obsolescenza, a seconda dei casi. L'abrogazione di atti divenuti obsoleti nel settore della PCP è prevista dal programma permanente di semplificazione adottato nell'ambito dell'attuazione della strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo — documento COM(2008) 712 (allegato al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009).

In particolare, la Commissione si è impegnata a riesaminare l'*acquis* comunitario in tale settore in occasione dell'adozione del piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca².

L'esame ha rivelato che una serie di atti adottati dal Consiglio sono effettivamente obsoleti, sebbene siano ancora formalmente in vigore. Per eliminare tali atti dall'*acquis* comunitario operante è necessario un atto formale del Consiglio, che deve avere la stessa forma dell'atto da abrogare (decisione, regolamento e direttiva). Tuttavia, poiché deve essere abrogata un'unica direttiva, la cui forma è simile a quella di una decisione, tale direttiva è inserita nella proposta di abrogazione delle decisioni. La seconda proposta riguarda l'abrogazione di una serie di regolamenti del Consiglio divenuti obsoleti.

L'adozione di atti del Consiglio e della Commissione recanti gli elenchi dei testi giuridici obsoleti consentirà di mantenere nel Repertorio della legislazione comunitaria in vigore soltanto gli atti giuridici operanti, contribuendo a rendere più chiara, comprensibile e attuale la legislazione comunitaria.

¹ COM(2003) 71.

² COM(2005) 647.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della
pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 162, l'articolo 163, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 4, l'articolo 165, paragrafo 8, l'articolo 171, l'articolo 349, paragrafo 5, l'articolo 350, l'articolo 351, paragrafo 5, l'articolo 352, paragrafo 9, e l'articolo 358,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non esercitano più alcun effetto reale.
- (2) I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:
 - regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell'acquicoltura⁴. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava il finanziamento comunitario di progetti di investimento per il 1982;
 - regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine⁵.

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁴ GU L 5 del 7.1.1983, pag. 1.

⁵ GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.

Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all'adesione della Spagna alla Comunità europea;

- regolamento (CEE) n. 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁶. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all'adesione della Spagna alla Comunità europea;
- regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca⁷. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁸;
- regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca⁹. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all'unificazione della Germania;
- regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo¹⁰. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94¹¹;
- regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo¹². Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all'adesione della Spagna alla Comunità europea;
- regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94¹³. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006;
- regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione

⁶ GU L 363 del 31.12.1985, pag. 26.

⁷ GU L 314 del 4.11.1987, pag. 17.

⁸ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁹ GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10.

¹⁰ GU L 331 del 3.12.1991, pag. 1.

¹¹ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

¹² GU L 140 del 3.6.1994, pag. 1.

¹³ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7.

CIEM VIIa) da applicare nel 2001¹⁴. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

- regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco¹⁵. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto si sono conclusi i piani nazionali di riconversione della flotta a cui esso era applicabile;
- regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura¹⁶. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2003;
- regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige¹⁷. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto si è concluso il programma nazionale di indennizzo a cui esso era applicabile;
- regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura¹⁸. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2004;
- regolamento (CE) N. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici¹⁹. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2006.

(3) A fini di certezza e chiarezza del diritto è necessario abrogare i suddetti regolamenti obsoleti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Regolamenti da abrogare

I regolamenti (CEE) n. 31/83, (CEE) n. 3117/85, (CEE) n. 3781/85, (CEE) n. 3252/87, (CEE) n. 3571/90, (CE) n. 3499/91, (CE) n. 1275/94, (CE) n. 1448/99, (CE) n. 300/2001, (CE) n. 2561/2001, (CE) n. 2341/2002, (CE) n. 2372/2002, (CE) n. 2287/2003 e (CE) n. 52/2006 sono abrogati.

¹⁴ GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.

¹⁵ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.

¹⁶ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

¹⁷ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81.

¹⁸ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

¹⁹ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente